

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2627

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**
(DINI)

e dal **Ministro di grazia e giustizia**
(CAIANELLO)

di concerto col **Ministro dell'interno**
(CORONAS)

col **Ministro della difesa**
(CORCIONE)

e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(ARCELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 234,
recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento è la reiterazione del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97, ed è rivolto a due scopi ben precisi: quello dell'incremento della pianta organica del ruolo degli agenti e quello della individuazione di misure straordinarie, a carattere temporaneo, atte a realizzare la copertura di tutte le vacanze organiche. Nel contempo il provvedimento introduce modalità per il passaggio del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati al Corpo di polizia penitenziaria.

Quanto ai presupposti del ricorso alla decretazione, si precisa che il Corpo di polizia penitenziaria, in applicazione del comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dovrà svolgere, nel 1996, il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati, cui attualmente sono preposte l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato. Tale servizio si aggiunge a quello dei piantonamenti dei detenuti ricoverati in luoghi esterni di cura ed a quelli delle connesse traduzioni, già svolti dal Corpo di polizia penitenziaria sin dal 1991. Inoltre numerosi istituti penitenziari di nuova costruzione sono da tempo pronti ad essere impiegati, ma la carenza di personale ne ha finora impedito l'utilizzazione, nonostante che la popolazione carceraria abbia ormai toccato le 54 mila unità, con una situazione pressochè drammatica in molti istituti. Tutto questo integra i presupposti di necessità ed urgenza.

Nel merito, il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce l'incremento di 1.400 unità nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

Rispetto all'aumento di organico portato dal precedente decreto-legge, si prevede un ulteriore incremento di duecento unità di personale femminile (si allega, al riguardo, una relazione tecnica aggiuntiva).

Il comma 2 dispone che alla copertura dei posti portati in aumento di organico si provveda prioritariamente mediante assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria e, nella misura del 50 per cento, con assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito.

Il comma 3 prevede il reperimento, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 2 e ai fini della copertura dei posti disponibili, di personale che abbia già svolto il servizio di ausiliario nell'Arma dei carabinieri o nelle altre Forze di polizia. Si prevede, inoltre, la durata del corso di formazione, per tale personale, in un mese, con possibilità di differimento in un tempo massimo di diciotto mesi.

Il comma 4 consente di coprire le preesistenti vacanze organiche, anche prescindendo dal rapporto fra i singoli ruoli, e comunque nel limite dell'organico complessivo.

Il comma 5 salvaguarda le posizioni degli idonei di precedenti pubblici concorsi per allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria e dispone, nel caso in cui permangano vacanze, l'assunzione di volontari delle Forze armate congedati senza demerito e, successivamente, degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. Fa salve, inoltre, le procedure concorsuali in atto e le eventuali riammissioni in servizio su istanza degli interessati.

Il comma 6 fa riferimento al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 19 febbraio 1996 che stabilisce le modalità di presentazione delle domande, quelle di formazione delle graduatorie e la costituzione di una commissione per i relativi accertamenti.

Con il comma 7, data la straordinarietà e l'urgenza delle misure adottate, si prevede la possibilità di svolgere i relativi corsi di formazione del personale avvalendosi anche delle strutture e del personale delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, garantite da un apposito provvedimento interministeriale, ma sempre, sotto la responsabilità della amministrazione penitenziaria o dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, per quanto di ragione.

Al fine di completare l'organico femminile del Corpo di polizia penitenziaria, il comma 8 dispone che l'Amministrazione penitenziaria può esercitare, sino al 31 dicembre 1996, le facoltà previste dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 16 ottobre 1991, n. 321. Prevede inoltre che le idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

Si stabilisce, inoltre, espressamente che ove rimangano posti vacanti dopo le predette assunzioni, si provvede ai sensi dei commi 4 e 5.

Un contenuto completamente diverso assume il comma 9 con il quale, in adesione a quanto approvato dal Senato, si prevede che siano a carico dell'Amministrazione penitenziaria gli oneri inerenti alla fruizione di generi alimentari per il servizio di mensa, anche in favore del personale amministrativo, tecnico e sanitario (anche per tale profilo si allega ulteriore relazione tecnica).

Il comma 10 si riferisce ai problemi sollevati dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede l'istituzione di asili nido a favore dei figli del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Appare necessario che questo provvedimento preveda che, in luogo della realizzazione di strutture proprie, delle quali l'Amministrazione, nell'ambito della propria re-

sponsabilità gestionale, ritenga del tutto antieconomico sostenere i costi di istituzione e di funzionamento, si possa fare ricorso anche a forme di convenzionamento con organismi pubblici, ferma restando l'individuazione degli aventi diritto con le procedure previste dall'articolo 19 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

Mentre in alcune specifiche e del tutto particolari realtà penitenziarie, come quelle che si rinvergono nelle isole, soprattutto di Pianosa e di Gorgona, nelle quali l'Amministrazione penitenziaria deve sopperire praticamente ad ogni esigenza dei residenti, è assolutamente necessario provvedere alla istituzione e gestione di proprie strutture, sopportandone permanentemente tutti i relativi costi di funzionamento, negli altri casi la collocazione degli istituti in ambiti cittadini provvisti di tutti i servizi rende vantaggioso, anche per la sua intrinseca flessibilità, il ricorso a convenzionamenti di durata annuale che facciano riferimento alle sole effettive esigenze di ciascun esercizio. Anche per l'onere finanziario derivante da tale disposizione si prevede una relazione tecnica aggiuntiva.

L'articolo 2, comma 1, pone rimedio ad un erroneo riferimento normativo contenuto nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in tema di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria. Si tratta di una norma nuova - che riguarda comunque il personale di polizia penitenziaria - necessaria per evitare un eventuale (ed inutile) contenzioso fondato sull'erroneo rinvio contenuto nell'articolo 8 del citato decreto legislativo.

Il comma 2 è finalizzato a coordinare e scandire la fase propedeutica del passaggio della competenza nei servizi di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria, prevedendosi la possibilità di emanare più decreti per il passaggio del servizio delle traduzioni, entro il 31 dicembre 1996, il primo dei quali è già stato adottato in data 8 febbraio 1996.

L'articolo 3 dispone in ordine alla realizzazione di opere di ampliamento e ristrutturazione

turazione di autorimesse e di strutture per l'alloggiamento del personale.

Il trasferimento al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del servizio traduzioni comporta, oltre all'incremento degli organici degli appartenenti al Corpo, la dotazione di ulteriori mezzi su ruote mediante l'utilizzazione di quelli attualmente usati dall'Arma dei Carabinieri e l'acquisto di nuovi, nonchè la realizzazione di adeguate strutture, laddove possibile e necessario, per il ricovero dei mezzi.

L'incremento delle dotazioni organiche ha come conseguenza l'ampliamento delle caserme presso gli istituti penitenziari per l'alloggiamento del personale di nuova assunzione, ma anche per la realizzazione di adeguati ambienti per il pernottamento e per il ristoro di coloro che temporaneamente transitino presso stabilimenti penitenziari posti in località intermedie durante l'effettuazione di traduzioni a lunga percorrenza. Difatti, non sarà possibile che, in occasione di queste, il personale dimori presso esercizi di tipo alberghiero, sia perchè occorre che esso si trovi nelle immediate vicinanze dell'automezzo, sia perchè ne sia garantita la sicurezza, sia infine perchè non gravi sull'erario il rimborso delle spese sostenute.

La disponibilità di un numero maggiore di automezzi rispetto a quello già in dotazione all'Amministrazione penitenziaria (è prevista in prospettiva la triplicazione dei medesimi) determina la necessità di am-

pliare le autorimesse esistenti e di realizzarne di nuove per il ricovero dei mezzi stessi. Difatti il parcheggio a cielo aperto è inopportuno per il possibile rapido deterioramento degli automezzi a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici avversi, ma anche per evitare che si possano verificare, specie nelle località del nord, inconvenienti, determinati appunto da gelo o neve, che impediscano l'avviamento rapido del veicolo, comportando un ritardo nella partenza della traduzione. Dette autorimesse saranno dotate di locali attrezzati per l'autolavaggio.

Vi è altresì la necessità di realizzare su base provinciale e, laddove non già esistenti, autofficine per la manutenzione dei mezzi di cui trattasi.

La norma mantiene ferma, per la realizzazione delle opere sopra evidenziate, la competenza del Ministero dei lavori pubblici, al quale rimangono affidate la progettazione e l'esecuzione.

Peraltro, poichè anche l'attività degli uffici tecnici dell'Amministrazione penitenziaria un incremento, è previsto che detta amministrazione potrà avvalersi del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fino al 31 dicembre 1997.

L'articolo 4 contiene la previsione della copertura finanziaria, adeguata alle nuove disposizioni introdotte con la presente reiterazione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)

Articolo 1, comma 1.

L'onere finanziario derivante dall'assunzione di 1.400 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria nel ruolo degli agenti ed assistenti è determinato dall'importo dello stipendio annuo e dalle indennità spettanti a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Il calcolo è stato effettuato sulla voce stipendio annuo lordo di un agente di polizia penitenziaria al V livello (lire 10.081.000 annue).

L'indennità di presenza è calcolata in lire 1.700 lorde giornaliere per ventisei giorni per undici mesi.

Il corso, della durata di un mese, si svolgerà presumibilmente nel corso dell'anno 1996. La retribuzione è stata calcolata tenuto conto delle intervenute disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Gli oneri di funzionamento si riferiscono alla vestizione ed armamento degli agenti, calcolati in lire 2.200.000 per unità, per un importo complessivo di lire 3.080.000.000.

L'importo dell'onere diretto, di cui alle allegate schede, per l'anno 1995, è costituito dal costo relativo a mesi quattro di stipendio spettante all'agente - V livello retributivo - più l'onere di funzionamento per vestiario ed armamento.

L'importo dell'onere relativo alla parte stipendiale, a partire dal 1996, è pari a lire 54.932.950.800, più lire 400.000.000 per spese di funzionamento per il solo 1996.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COSTO UNITARIO POLIZIA PENITENZIARIA V LIVELLO

Stipendio annuo lordo	Lire	10.081.00	
Tredicesima mensilità	*	840.083	
Indennità pensionabile	*	4.579.200	
Tredicesima mensilità	*	381.600	
Indennità di presenza	*	486.200	
Indennità integrativa speciale	*	12.233.052	
Tredicesima mensilità	*	1.019.421	
Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992	*	240.000	
Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992, tredicesima	*	20.000	
Decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469	*	390.492	
Decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, tredi- cesima	*	32.541	
<hr/>			
Totale onere	*	30.303.589	
Oneri riflessi (15,28 per cento)	*	4.556.097	
Oneri riflessi (9,60 per cento)	*	46.675	
<hr/>			
Totale annuo lordo	*		34.859.686
<hr/>			
Straordinario (15 ore medie mensili)	*	2.450.250	
Straordinario prefettura	*	1.544.400	
<hr/>			
Totale onere	*	3.994.650	
Oneri riflessi (9,60 per cento)	*	383.486	
<hr/>			
Totale annuo lordo	*		4.378.136
<hr/>			
Totale generale annuo lordo	*		39.237.822
<hr/> <hr/>			

ONERI ESERCIZIO 1995 N. 1.400 UNITÀ DI NUOVA ASSUNZIONE

Oneri stipendiali (4 mesi)	Lire	18.310.983.600	
Totale oneri stipendiali	*		18.310.983.600
Oneri di funzionamento	*	3.080.000.000	
- vestiario ed armamento	*	0	
Totale oneri di funzionamento	*		3.080.000.000
<hr/>			
Totale oneri esercizio 1995, n. 1.400 unità nuove assunzioni	*		21.390.983.600
<hr/> <hr/>			

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI ESERCIZIO 1996 N. 1.400 UNITÀ

Oneri stipendiali (12 mesi)	Lire	54.932.950.800	
Totale	•		54.932.950.800
Oneri di funzionamento:	•	0	
vestiario ed armamento			
corsi di formazione	•	400.000.000	
Totale oneri di funzionamento	•		400.000.000
Totale oneri esercizio 1996	•		55.332.950.800
Totale oneri esercizio 1977 e successivi	•		54.932.950.800

L'onere finanziario derivante dall'assunzione di n. 200 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria femminile è determinato dall'importo dello stipendio annuo e dalle indennità spettanti sulla base delle disposizioni vigenti.

Per l'anno 1996 (decorrenza 1^oESD settembre) il costo è costituito dall'onere derivante dal periodo di formazione (tre mesi), nel quale viene corrisposta la paga giornaliera, nonché dall'onere relativo al rimanente periodo (un mese), nel quale lo stipendio è corrisposto per intero.

Infatti, attesi i problemi di ricettività delle scuole di formazione, l'assunzione del personale femminile non potrà avvenire prima del 1^oESD settembre 1966.

Per i relativi calcoli, si veda in proposito l'allegato prospetto.

Gli oneri di funzionamento si riferiscono alla vestizione ed all'armamento e sono calcolati in misura pari a lire 2.200.000 per unità (2.200.000 x 200 = 440.000.000).

Complessivamente, quindi, il maggior onere è stato determinato in lire 1.793.542.848 per l'anno 1996 ed in lire 9.547.378.172 per l'anno 1997 e successivi.

Tali importi sono stati arrotondati, nell'articolato, rispettivamente in lire 1.794 milioni e lire 9.548 milioni.

Costo unitario polizia femminile		Numero unità
Livello V		200
Stipendio annuo lordo	11.677.000	2.335.400.000
Tredicesima mensilità	973.083	194.616.667
Indennità pensionabile	6.850.800	1.370.160.000
Tredicesima mensilità	570.900	114.180.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Costo unitario polizia femminile		Numero unità
Livello V.....		200
Indennità pensionabile articolo 4, comma 2 ..	448.800	89.760.000
Tredicesima mensilità	37.400	7.480.000
Indennità integrativa speciale	12.233.052	2.446.610.400
Tredicesima mensilità	1.019.421	203.884.200
Straordinario (med. 15 ore mensili)	2.625.480	525.096.000
Indennità articolo 4, comma 4	1.548.000	309.600.000
Totale ...	37.983.936	7.596.787.467
24,2 Ritenute previdenziali	8.182.130	1.636.426.087
5,68 Opera previdenza INPDA	718.525	143.704.947
3,408 Opera previdenza SUIS	451.644	90.328.856
9,6 Ritenute assistenziali	400.654	80.130.816
Totale annuo lordo ...	47.736.890	9.547.378.172
Totale per un mese ...		795.614.848
Corso di formazione		
Giorni 90 paga giornaliera lire 30.991	2.789.190	557.838.000
Vestiaro	2.200.000	440.000.000
Maggiore onere anno 1996		1.793.452.848
Maggiore onere a decorrere 1997		9.547.378.172

Articolo 1, comma 9.

L'articolo 1, comma 9, interpretando le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, pone a carico dell'amministrazione anche le spese per la fruizione dei generi alimentari, in relazione al servizio mensa per il personale dei ruoli amministrativi, tecnici e sanitari dell'amministrazione penitenziaria.

Tanto premesso, si precisa che l'onere annuo è stato calcolato in base ad un costo di lire 9.000 a pasto per 6.000 unità di personale, per 104 giorni all'anno:

$$(9.000 \times 6.000 \times 104 = 5.616.000.000)$$

Articolo 3, comma 1.

Alla quantificazione dell'onere finanziario di seguito indicato per la costruzione di autorimesse ed officine si è pervenuti dopo un'accurata rilevazione dei dati effettuata presso gli istituti penitenziari della Repubblica, mirata ad accertare la consistenza delle autorimesse ed autoficine esistenti e la relativa dotazione di attrezzature, nonché la disponibilità di aree edificabili idonee sia sotto il profilo della manovrabilità dei mezzi, che della sicurezza.

Tenuto quindi conto che dalla ricognizione è emerso che solo il 20 per cento delle sedi penitenziarie interessate dal servizio in questione è dotato di autorimesse che possano ritenersi idonee al ricovero degli automezzi nel numero che si prevede costituirà, a regime, la dotazione del Corpo di polizia penitenziaria da destinare esclusivamente alle traduzioni (1.500 veicoli di differente tipologia: autopullman, furgoni Fiat Ducato, furgoni Fiat a /55, autovetture), nonchè sulla base della superficie in media occorrente per il ricovero di un autoveicolo, stimata in metri quadri 25, e del costo di costruzione, previsto in lire 800.000 a metro quadrato, la somma necessaria per la realizzazione dei manufatti è la seguente:

lire $(1.200 \times 25,00 \times 800.000) =$ lire 24.000.000.000.

Riguardo alle caserme, poi, si prevede per il servizio traduzioni l'impiego a regime di numero 3.800 uomini in più rispetto all'organico attuale.

Da un'indagine conoscitiva esperita risulta che da Roma in giù le caserme, in via generale, non sono pienamente utilizzate e, quindi, fatte salve situazioni particolari, non occorre prevedere un incremento della ricettività in relazione alle nuove esigenze.

Situazione diversa al centro nord dove, invece i posti disponibili sono pressochè del tutto occupati dal personale che dimora stabilmente nelle caserme e si rende perciò necessario prevedere un incremento dei posti.

Si stima in 2.500 i posti che abbisognano, in 15 metri quadrati la superficie alloggiativa mediamente necessaria per ciascun posto, comprensiva dei servizi igienici e degli ambienti per il ristoro e le attività ricreative del personale, e in lire 1.500.000 a metro quadrato il costo necessario per la realizzazione. Si perviene quindi al seguente fabbisogno:

lire $(2.500 \times 15,00 \times 1.500.000) =$ lire 56.250.000.000.

Dell'importo complessivo della somma occorrente per l'esecuzione dei lavori per l'ampliamento delle caserme e per la edificazione delle autorimesse, valutato in lire 81 miliardi viene prevista per la ripartizione nel triennio 1996-1998 in ragione di lire 27 miliardi per anno allo scopo di non gravare sul bilancio di un unico esercizio, in relazione anche ai tempi che si prevede di impiegare per la realizzazione delle opere.

Quanto sopra riguarda l'onere finanziario in relazione alla spesa prevista al comma 1. Per quanto attiene invece all'onere derivante dal comma 2 è prevista una spesa di lire 110.537.000 per l'anno 1996 e lire 378.985.000 per l'anno 1997, così come risultanti dalla seguente dimostrazione.

Articolo 3, comma 2.

Gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 2, sono relativi alla corresponsione degli stipendi e oneri contributivi al personale assunto a con-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tratto ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 395 del 1990 per il periodo:

15 settembre-31 dicembre 1996;

1° gennaio-31 dicembre 1997.

Le unità di personale interessate sono le seguenti:

n. 3 Ingegneri livello VII;

n. 3 Architetti livello VII;

n. 2 Disegnatori livello V.

Lo stipendio e gli oneri relativi sono stati desunti dai contratti stipulati dall'Amministrazione con gli interessati.

Si allega tabella riassuntiva dei calcoli:

Anno 1996 = 3,5 mesi, lire 110.537.350;

Anno 1997 = 12 mesi, lire 378.985.200.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO	Unità	Retribuzione lorda annua	Retribuzione lorda totale annua	Contributi Stato 32 per cento	Totale onere per 12 mesi	Totale onere per 3,5 mesi
Livello VII ...	6	38.024.000	228.144.000	73.006.080	301.150.080	87.835.440
Livello V	2	29.483.000	58.956.000	18.869.120	77.835.120	22.701.910
Totale ...			287.110.000	91.875.200	378.985.200	110.537.350

RIEPILOGO ONERI

*Provvedimenti urgenti
per il personale dell'Amministrazione penitenziaria*

	1995	1996	1997	1998
1) <i>Personale maschile Polizia penitenziaria.</i>				
Articolo 1, comma 1	21.391	55.333	54.933 (a regime)	-
2) <i>Personale femminile Polizia penitenziaria.</i>				
Articolo 1, comma 1	-	1.794	9.548 (a regime)	-
3) <i>Mense di servizio</i>	5.616	- (a regime)	-	
4) <i>Autorimesse - c/capitale.</i>				
Articolo 3, comma 1	-	27.000	27.000	27.000
5) <i>Ufficio tecnico.</i>				
Articolo 3, comma 2	-	111	379	-
Totale ...	21.391	89.854	97.476	97.097

N.B.: Importi in milioni di lire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 234, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 luglio 1995, n. 269, 1^o ASD settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, e 28 febbraio 1996, n. 97.

Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 234, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 1996.

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di istituire mense ed asili nido per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria e di stabilire modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria)

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile e di duecento unità di personale femminile.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica del personale maschile, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria in applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni, sempre che abbia prestato lodevole servizio. Per i restanti posti si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti

previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si applicano i commi 3 e 5 per quanto riguarda il termine di presentazione della domanda, la verifica dei requisiti necessari, la nomina, l'immissione in ruolo ed il corso di formazione.

3. Per i posti restanti dopo l'applicazione del comma 2 si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità, che ne facciano domanda ai sensi del decreto interministeriale di cui al comma 6. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purchè abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.

4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 per le assunzioni di personale maschile di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, così come modificata dal comma 1, e comunque non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto fino al 31 dicembre 1997. Sono comunque fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonchè le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3 e 5 sono formate distinte graduatorie secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 19 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 27 del 2 aprile 1996. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande ed è costituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un'apposita commissione per gli accertamenti psicofisici.

7. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro delle finanze o della difesa, può disporre, con proprio decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente articolo che non possono essere svolti presso le scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile si svolgano presso strutture di altre Forze di poli-

zia, compatibilmente con le esigenze funzionali e ferme le responsabilità rispettive di ciascuna amministrazione.

8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 31 dicembre 1996, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria come determinato ai sensi del comma 1. Le idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purchè non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Alla copertura di posti di personale femminile ulteriormente disponibili dopo le predette assunzioni si provvede ai sensi dei commi 4 e 5.

9. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese inerenti l'istituzione e il funzionamento, ivi compresa la fruizione dei generi alimentari, del servizio di mensa per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, dei ruoli amministrativi, tecnici e sanitari.

10. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.

Articolo 2.

(Disposizione sull'inquadramento del personale di polizia penitenziaria e sulle modalità di traduzione dei detenuti)

1. Nell'articolo 8, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «a norma dell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 7,». Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole: «al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5».

2. Le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzioni dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo della polizia penitenziaria, da attuarsi progressivamente a decorrere dal 1^o aprile 1996, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 8 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1^o aprile 1996, e da successivi analoghi decreti da emanarsi, previo concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, entro il 31 dicembre 1996.

Articolo 3.

(Predisposizione di autorimesse e di strutture per l'alloggiamento del personale)

1. Per la realizzazione delle opere di ampliamento e ristrutturazione, finalizzata alla predisposizione negli istituti penitenziari delle

strutture e relativi servizi necessari ad assicurare l'alloggiamento del personale ed il ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni e piantonamenti dei detenuti, è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministero di grazia e giustizia, ai fini di assicurare alla competente Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici il supporto tecnico nell'attività di progettazione ed esecuzione delle opere cui al comma 1, è autorizzato ad avvalersi del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fino al 31 dicembre 1997.

Articolo 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, relativamente all'assunzione del personale maschile, valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno 1996, e in lire 54.933 milioni a decorrere dal 1997, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli: Ministero di grazia e giustizia - capitolo 1998 per lire 9.090 milioni per l'anno 1995 e per lire 54.933 milioni annui sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; capitoli 1999, 2000, 2009 e 2083, rispettivamente, per lire 3.838 milioni, lire 3.340 milioni, lire 1.253 milioni, lire 3.080 milioni per l'anno 1995; capitolo 2086 per lire 400 milioni per l'anno 1996; Ministero dell'interno - capitolo 2585 per lire 790 milioni per l'anno 1995.

2. All'onere relativo all'assunzione del personale femminile, valutato in lire 1.794 milioni per l'anno 1996 e in lire 9.548 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. All'onere relativo all'attuazione degli articoli 1, comma 9, e 3, comma 2, valutato in lire 5.727 milioni per l'anno 1996, in lire 5.995 milioni per l'anno 1997 ed in lire 5.616 milioni annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, pari a lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996.

SCÀLFARO

DINI - CAIANIELLO - CORONAS - COR-
CIONE - ARCELLI

VISTO, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

